

**Allegato A al Decreto n. 48 del 05 maggio 2022**

pag. 1/10

**“Modalità di esecuzione della prestazione e relativi oneri”**

**Servizio di revisione contabile delle spese sostenute nell’ambito dell’Iniziativa di cooperazione allo sviluppo in Mozambico. “UR-BEIRA: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira” (AID 012314/02/6), cofinanziata dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**

**CUP: H69J22000370001****CIG: ZA135FE2C9****PREMESSA**

La Regione del Veneto è Ente esecutore dell’Iniziativa AID 012314/02/6, denominata “UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira” - Mozambico - (di seguito: Iniziativa), finanziata dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) a valere sull’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali – dotazione finanziaria 2019, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 302 del 27-12-2019 (di seguito: Avviso).

L’Iniziativa, del valore di Euro 1.369.865,40, ha una durata di 36 mesi ed è realizzata in partenariato con: l’ONG Medici con l’Africa CUAMM, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la P.O. Croce Verde Padova I.P.A.B., il Servizio distrettuale della salute della città di Beira, il Servizio di emergenza medica del Mozambico e l’Ospedale Centrale di Beira.

Il suo obiettivo principale è quello di promuovere il rafforzamento dei servizi sanitari di emergenza /urgenza gestiti dalle autorità locali nel distretto di Beira, con un focus sulle emergenze ostetriche e pediatriche al fine di contribuire alla riduzione, nel Paese, della mortalità e della morbidità della popolazione perseguendo, così, il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n.3 (Garantire l’accesso equo e universale ai servizi essenziali) e n.10 (Inclusione sociale, economica e politica di tutti).

In particolare, attraverso l’adozione di un modello di gestione delle emergenze centralizzato e condiviso dalle autorità distrettuali e nazionali competenti, l’Iniziativa mira a trasferire all’Ospedale centrale di Beira e ai servizi sanitari ad esso afferenti, conoscenze e strumenti per l’attivazione di meccanismi di coordinamento delle emergenze/urgenze, l’espansione della rete dei trasporti di emergenza e il trasferimento di *know how* tecnico e logistico per la gestione di un sistema centralizzato.

In data 18.01.2022, la Regione del Veneto, in qualità di Ente esecutore, ha sottoscritto con AICS la Convenzione che disciplina l’esecuzione dell’Iniziativa in parola (di seguito: Convenzione), allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Convenzione, l’Ente esecutore è tenuto a presentare all’Ente finanziatore un Rapporto descrittivo e contabile, intermedio e finale, sullo stato di avanzamento delle attività progettuali.

Ciascun Rapporto deve essere accompagnato da una relazione di revisione contabile, resa secondo quanto previsto all'art.7, commi 4, 5 e 6 della Convenzione, che garantisca ed evidenzi l'ammissibilità delle spese dichiarate, oltre agli oneri di controllo e verifica previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Acquisizione del servizio professionale di revisione contabile finalizzato alla verifica delle spese sostenute e attestate in fase di rendicontazione intermedia e finale dall'Ente esecutore (Regione del Veneto) e dai suoi partner nell'ambito dell'Iniziativa di cooperazione “Ur-Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella città di Beira”, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), codice AID 012314/02/6 e disciplinata dalla Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto ed AICS in data 18.01.2022.

Il Revisore contabile incaricato del servizio deve essere iscritto al Registro Unico dei Revisori Legali (istituito dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39) da almeno tre anni.

#### **Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE**

Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali- U.O. Cooperazione internazionale

Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794329

PEC [relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it](mailto:relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it)

Posta elettronica: [cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it](mailto:cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it)

#### **Art. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Luigi Zanin, Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali.

#### **Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede la revisione contabile delle spese sostenute dall'Ente esecutore e dai suoi partner per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dell'Iniziativa AID 012314/02/6, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto ed AICS in data 18.01.22 (Allegato 1) e dall'Allegato 4 “Spese ammissibili” dell'Avviso citato in premessa. La revisione contabile deve essere eseguita sulle spese sostenute dalla Regione del Veneto e dai suoi partner e dichiarate dall'Ente esecutore nel Rapporto contabile, intermedio e finale, da trasmettere all'Ente finanziatore secondo le modalità previste all'art. 6 della Convenzione.

L'esame deve essere effettuato conformemente ai Principi di Revisione Internazionali (ISA) e deve riguardare il rispetto della normativa vigente e degli altri atti vincolanti, con particolare riferimento alla Legge n. 125/2014, al DM n. 113/2015, all'Allegato 4 dell'Avviso pubblico citato nelle premesse e alla

Convenzione stipulata il 18.01.2022 (secondo le modalità di verifica indicate all'art.7).

In particolare, il servizio prevede che il Revisore garantisca ed evidenzi in ciascuna relazione, oltre agli oneri di controllo e verifica previsti dalla normativa vigente, l'ammissibilità delle spese effettuate ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Con riferimento a ciascuno schema contabile elaborato dall'Ente esecutore in base all'Allegato 2 della stessa Convenzione, il Revisore deve:

- a. verificare che le variazioni delle spese riportate non superino il limite del 20% previsto all'articolo 10, comma 5 della convenzione (cd. "verifica delle compensazioni" -*Quadro riepilogativo contabile 3A*);
- b. verificare la corrispondenza delle spese elencate nel riquadro 3C con la somma delle spese riportate nel 3B; accertare che gli importi riportati nelle ultime due colonne ("Consuntivo periodo di riferimento" + "Quota di costo non spesa") siano pari agli importi inseriti nelle prime due colonne ("Costo totale ultimo preventivo" ( + -) "Compensazioni") - (*Sintesi preventivo/consuntivo 3B*);
- c. controllare l'ammissibilità delle spese e verificare che la data di effettuazione delle stesse rientri nel periodo di riferimento - (*Elenco delle spese sostenute 3C*).

Il Revisore deve effettuare l'esame finale di ammissibilità delle spese in modo proporzionale, in base alla percentuale di finanziamento approvata. L'esame sarà effettuato sul consuntivo totale rendicontato alla conclusione dell'Iniziativa, al netto delle spese già rilevate inammissibili dal Revisore stesso e/o dall'ente finanziatore nel corso delle verifiche sul rapporto intermedio. In particolare, nel controllo finale, il Revisore verifica che:

- a. il totale dell'apporto dell'Ente esecutore corrisponda alla percentuale indicata nella proposta approvata e all'articolo 4, comma 2 della convenzione;
- b. il totale delle spese, per cui nell'Allegato 4-Spese inammissibili all'Avviso citato in premessa era previsto un massimale, rientri nella percentuale massima stabilita dalle relative spese ammissibili.

All'esito del suddetto esame, il Revisore quantifica gli eventuali importi che potranno essere decurtati o meno dal saldo.

Poiché l'incarico non implica una dichiarazione di affidabilità dell'Ente esecutore o dei partner da parte del Revisore, quest'ultimo non formula alcun giudizio né fornisce alcuna garanzia. L'Ente finanziatore valuta autonomamente il parere espresso dal Revisore e ne trae le proprie conclusioni.

Il Revisore dovrà documentare gli aspetti più importanti della propria attività di revisione nella Relazione, fornendo elementi di prova per sostenere quanto ivi affermato, evidenziando che il lavoro è stato condotto a

norma dei principi e regole vigenti in materia di revisione contabile, in modo da permettere al Ente Esecutore e all'Ente finanziatore di comprendere la natura e la portata delle procedure applicate dal Revisore nonché gli elementi fattuali relazionati dal Revisore.

Il Revisore, prima di consegnare la Relazione, dovrà segnalare all'Ente esecutore eventuali irregolarità della documentazione contabile che possano determinare inammissibilità della spesa, in modo che l'Ente esecutore possa acquisire, anche presso i partner, ulteriore documentazione e tutti i chiarimenti necessari.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento dell'incarico, il Revisore dovrà operare in stretta collaborazione e confronto con l'U.O. Cooperazione Internazionale della Regione del Veneto. A seguito dell'affidamento, è richiesta la partecipazione del Revisore ad una prima riunione convocata dalla U.O. Cooperazione internazionale per la programmazione dei lavori e la condivisione delle linee guida da seguire per la rendicontazione delle spese.

La U.O. Cooperazione internazionale non fornisce al Revisore un servizio di traduzione della documentazione contabile, presentata in lingua portoghese, a giustificazione delle spese sostenute in loco (Mozambico). È, pertanto, richiesto che il Revisore sia in grado di comprendere la lingua portoghese ai fini della verifica contabile oggetto del servizio.

L'esame della documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute e rendicontate, potrà essere svolta da remoto e/o presso la sede dell'U.O. Cooperazione Internazionale a Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23. Eventuali visite di controllo in loco, presso le sedi dei partner progettuali in Veneto o in Mozambico, sono a discrezione del Revisore e a suo completo carico.

Ciascuna Relazione di revisione dovrà essere redatta in italiano, firmata digitalmente e inviata via pec alla Regione del Veneto, U.O. Cooperazione internazionale, secondo il seguente calendario:

- la prima relazione entro 20 giorni dalla data di trasmissione al Revisore del Rapporto intermedio descrittivo e contabile, redatto dall'Ente esecutore al raggiungimento di uno speso dell'80% del costo totale dell'Iniziativa riferito alla prima rata di contributo;
- la seconda e ultima relazione entro 20 giorni dalla data di trasmissione al Revisore del Rapporto finale descrittivo e contabile, redatto dall'Ente esecutore.

#### **Art. 6 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto sarà valido dalla data di stipula fino alla formale approvazione del rendiconto finale da parte di AICS come previsto all'art. 2, comma 2 della Convenzione.

#### **Art. 7 – IMPORTO**

Il valore massimo del contratto è pari a euro \_\_\_\_\_-(\_\_\_\_\_), IVA e ogni altro onere esclusi; pari a

euro \_\_\_\_\_(euro\_\_\_\_\_), IVA e ogni altro onere inclusi, e si intende onnicomprensivo di tutti i costi, generali e particolari, ivi compresi i costi di trasferta necessari per la realizzazione del servizio in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni del presente documento.

Il servizio oggetto di affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVRI) di cui al d.lgs. n. 81/2008 (Det. AVCP n. 3 del 5.03.2008).

#### **Art. 8 – CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dal loro utilizzo, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ogni caso, il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 10 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla legge n. 248/2006 ed in conformità alle norme di contabilità di cui al d.lgs. n. 118/2011, su presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolare esecuzione del servizio del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale, secondo le modalità di seguito descritte:

- il 20% dell'importo spettante, quale prima tranche, alla presentazione del programma di lavoro comprensivo delle linee guida per la rendicontazione condivise con la U.O. Cooperazione internazionale;
- il 30% dell'importo spettante, quale seconda tranche alla presentazione, della prima relazione di revisione relativa al Rapporto intermedio descrittivo e contabile, redatto dall'Ente esecutore;
- il 50% dell'importo spettante alla consegna della relazione relativa al Rapporto finale descrittivo e contabile, redatto dall'Ente esecutore.

La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario.

Eventuali contestazioni interromperanno i termini. Il codice univoco ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla stazione appaltante è il seguente: **4Y6D4R**. Il contraente dovrà riportare per

intero sulla fattura il CIG: **ZA135FE2C9** e il CUP: **H69J22000370001** nonché la seguente dicitura: “Iniziativa AID 012314/02/6 - UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira - Revisione contabile”.

Qualora l’Affidatario non sia un professionista lavoratore autonomo, le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto MEF del 23.1.2015) in quanto all’Affidatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario.

#### **Art. 11 – RESPONSABILITA' E ONERI**

Costituisce onere dell’Ente esecutore, anche in collaborazione con i partner dell’Iniziativa fornire al Revisore i documenti ed i contatti necessari ai fini dell’espletamento del servizio previsto, nonché coadiuvare l’Affidatario organizzando presso la propria sede o presso i partner eventuali incontri.

Accettando il presente Documento, l’Affidatario dichiara di essere iscritto al Registro unico dei Revisori legali (istituito dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39) da almeno tre anni e sottoscrive la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile allegata (Allegato 2).

L’Affidatario è responsabile per l’espletamento delle procedure oggetto del presente servizio, così come specificate nel presente documento e nei suoi allegati.

In considerazione della natura intellettuale dei servizi del presente Documento, ed in considerazione dei chiarimenti pervenuti con la Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa all’applicazione agli obblighi di predisposizione del Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, non viene richiesta all’Affidatario la presentazione del DUVRI.

#### **Art. 12– OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

L’Affidatario nell’esecuzione del servizio dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia di prestazioni da erogare e sarà ritenuto responsabile per i danni, diretti o indiretti, arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso.

L’Affidatario pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne da eventuali azioni legali/ricieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.

L’Affidatario si obbliga a:

- 1) assicurare l’esecuzione delle attività affidate secondo le tempistiche/modalità/esigenze manifestate dalla stazione appaltante;
- 2) sostenere tutti i costi diretti/indiretti necessari all’esecuzione delle prestazioni richieste.

Tra la Stazione appaltante e l’Affidatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal oggetto del

presente Documento, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.

Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi qualsivoglia ritardo, l'Affidatario si impegna a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante.

#### **Art. 13 – GARANZIE**

Le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 non sono richieste ai sensi dell'art. 1, co. 4 del DL 76/2020, conv. in L n. 120/2020.

Ai sensi del c. 11 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto il servizio rientra nella fattispecie indicata dall'art. 36 c. 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016 affidato mediante offerta che ha previsto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 14 – PENALI**

In caso di ritardo o parziale esecuzione della prestazione, rispetto a quanto previsto dall'art. 5, non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante, quest'ultima inviterà l'Affidatario con richiesta scritta ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l'Affidatario non ottemperi nel termine suindicato, la stazione appaltante potrà applicare una penale, per ogni settimana di ritardo, pari al 2,5% dell'importo totale fino ad un massimo del 10%.

#### **Art. 15– SUBAPPALTO**

Stante le specifiche caratteristiche della prestazione, l'intrinseca natura intellettuale e le particolari modalità di esecuzione, che esigono una gestione unitaria e centralizzata dei mezzi e delle risorse professionali per il conseguimento del risultato finale teso all'elaborazione della relazione contabile sull'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito dell'Iniziativa, il subappalto non è ammesso e, qualora l'Affidatario violi tale divieto, il si risolverà di diritto con le formalità previste dal successivo art. 17, comma 1.

#### **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE CONTROVERSIE**

È facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di grave ritardo o grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, inoltre, il contratto si risolverà di diritto previa comunicazione scritta da parte della stazione appaltante all'Affidatario nell'ipotesi di:

- sospensione o risoluzione del rapporto convenzionale tra AICS e la stazione appaltante per cause non imputabili a quest'ultima, comprese le cause di forza maggiore;
- nell'ipotesi di cui al successivo art. 17;

- in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle prestazioni da parte dell’Affidatario superiori a un mese dalla scadenza prefissata per la consegna delle relazioni di revisione richieste.

Trovano applicazione le ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto di cui all’art. 108 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione o all’accordo bonario, le stesse saranno devolute in modo esclusivo e inderogabile all’Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.

#### **Art. 17 – RECESSO**

È facoltà della stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, mediante preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016. Il recesso acquista efficacia decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **Art. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'**

All’affidamento in oggetto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della

Giunta

regionale:

<http://repository.regione.veneto.it/public/b33cb83699f0e8865848bec00f7c3610.php?lang=it&dl=true>

L’Affidatario si impegna a rispettare dette clausole, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 19– CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Con riferimento alle prestazioni descritte nel presente Documento, l’Affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibili con il ruolo, i contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte del suddetto degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il Codice di comportamento è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.regione.veneto.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136](http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136)

#### **Art. 20 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L’Affidatario e il suo personale sono tenuti al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui vengano a conoscenza in ragione dell’esecuzione del servizio.

Sono inoltre obbligati a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni



relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dalla stazione appaltante.

#### **Art. 22 - NORMA DI CHIUSURA**

L'affidatario riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché le disposizioni del presente Documento.

#### **Art. 23– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che riguardano l'affidatario, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui l'Affidatario potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it). La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la prestazione di servizi; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'affidatario competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale e contrattuale. Il mancato conferimento dei dati preclude l'affidamento della prestazione del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme del GDPR.

**Allegato 1** - Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa AID 012314/02/6, denominata "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (Mozambico), e relativi allegati, adottata con Delibera di Giunta n. 1159 del 24.08.2022 e sottoscritta tra AICS e Regione del Veneto in data 18.01.2022. Gli allegati sono trasmessi per e-mail.

**Allegato 2** - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile".